



S. Stefano Lodigiano,
Protocollo n. 1818

27 MAG. 2024

ORDINANZA N. 2/24

IL SINDACO

Vista la nota della RFI spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità territoriale Milano Linee Sud, pervenuta il 22/04/2024 prot. n. 1361, avente per oggetto “richiesta emanazione ordinanza con tingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria”, - applicazione DPR 753/80”, nella quale si demanda al Sindaco, l’opportunità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell’11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

Considerate:

- la necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio che possono determinare i gravi effetti lamentati da RFI;
- che la manutenzione delle aree di cui sopra ed in particolare la regolare verifica delle condizioni del patrimonio arboreo ed arbustivo è il metodo più facilmente applicabile ed efficace per scongiurare eventi lesivi della pubblica incolumità e causa di interruzione di pubblico servizio;
- che l’art.54, comma 4 del Dlgs. N. 267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Dato atto che l’adozione della presente ordinanza riveste carattere d’eccezionalità, tale da rendere indispensabile interventi immediati ed improcrastinabili;

Ritenuto di richiamare sinteticamente le prescrizioni contenute negli articoli 52 e 55 del DPR 753/80:

- art. 52: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.”*
- art. 55 *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad un distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”.*

Considerato che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito al taglio di alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie;

Ravvisata pertanto la necessità e l’urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza tutta e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l’incolumità pubblica, rappresentano dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

Considerato che i proprietari dei terreni confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di loro proprietà al fine di evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo sopra descritte,

Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

Pagina 1 di 2



ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadenti nel territorio di questo Comune, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di provvedere costantemente:

- Al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- A rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- Di tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario da materiale combustibile (come balle di fieno, erbe secche, sterpaglie ecc.) e di circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno, solcato dall'aratro e larga non meno di cinque metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale
- Ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinante con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 38, 52, 55, 56 e 63 del D.P.R. 753 del 1980

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune
- trasmessa ai Carabinieri operanti sul territorio
- trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiana – Direzione Territoriale produzione Milano, unità territoriale Milano Linee Sud a mezzo pec rfi-doi-doit.mi.utls@pec.rfi.it per la vigilanza
- trasmessa in copia alla Prefettura di Lodi

INCARICA

RFI- Rete Ferroviaria Italiana della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio comunale. Le forze dell'ordine, ciascuna per quanto di competenza sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data del provvedimento.

IL SINDACO

Dr.ssa Marinella Testolina

Marinella Testolina



N. 161/24 R. P.
Copia del presente atto è stato
pubblicato all'albo pretorio
dal 31/03 al 15/04/24
IL MESSO COMUNALE

